



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO SPECIALE

Emergenza Coronavirus

IN BREVE

- **Coronavirus: fino al 25 Marzo chiuse tutte le attività commerciali non essenziali**
- **Coronavirus: firmato il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori**
- **ABI e Associazioni impresa: aggiornate e rafforzate le moratorie**
- **Fondo di garanzia per le PMI: estensione automatica per i finanziamenti oggetto di moratoria**
- **Il Coronavirus ferma anche la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate**
- **Coronavirus: prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2019**
- **Assemblea societaria in audio-conferenza anche se Presidente e Segretario non sono nello stesso luogo**
- **DURF per le imprese appaltatrici reperibile tramite PEC**
- **Per i Bilanci al 31 Dicembre 2019 tassonomia XBRL invariata**
- **Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea e internazionali – Marchi+3**
- **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**
- **Coronavirus: segnalazione phishing e malware**

APPROFONDIMENTI

- **Decreto "Cura Italia": proroga dei versamenti in scadenza il 16 Marzo**
- **Il nuovo Credito d'Imposta per Investimenti in Beni Strumentali**

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE**Coronavirus: fino al 25 Marzo chiuse tutte le attività commerciali non essenziali**
D.P.C.M. 11 Marzo 2020

Con il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 sono state emanate nuove misure restrittive, applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di contenere con Maggiore efficacia il contagio da Coronavirus in Italia.

Il provvedimento dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, con alcune eccezioni, **e con esclusione di quelle per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.**
Sono garantiti i servizi pubblici essenziali e i trasporti.

Le misure saranno in vigore dal 12 fino al 25 Marzo 2020.

Ecco l'elenco dettagliato delle attività obbligate alla chiusura e di quelle che rimangono aperte.

Cessano temporaneamente

- le **attività commerciali** al dettaglio
- i servizi di **ristorazione**
- le attività inerenti i **servizi alla persona**

La sospensione non vale per le attività di vendita di **generi alimentari e beni di prima necessità**, sia sotto forma di negozio di vicinato, sia nell'ambito di media e grande distribuzione, ed anche all'interno di centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole attività autorizzate nella prosecuzione dell'attività e sempre fermo restando il rispetto del c.d. «**distanziamento sociale**».

I **bar e ristoranti**, e tutti i servizi di **somministrazione alimenti e bevande**, potranno tuttavia mantenere in uso la cucina, restando chiusi al pubblico, nel caso in cui effettuino **consegne a domicilio**, nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie sia con riferimento al confezionamento che al trasporto.

Attività commerciali che **non sono tenute alla sospensione** :

- ✓ **ipermercati**
- ✓ **discount alimentari**
- ✓ minimercati ed altri esercizi non specializzati di **alimenti vari**
- ✓ commercio al dettaglio di **prodotti surgelati**
- ✓ commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di **computer**, periferiche, attrezzature per le **telecomunicazioni**, elettronica di consumo audio e video, **elettrodomestici**
- ✓ commercio al dettaglio di **prodotti alimentari, bevande e tabacco** in esercizi specializzati (ATECO 47.2)
- ✓ commercio al dettaglio di **carburante per autotrazione** in esercizi specializzati
- ✓ commercio al dettaglio di **apparecchiature informatiche** e per telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (ATECO 47.4)

- ✓ commercio al dettaglio di **ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico**
- ✓ commercio al dettaglio di **articoli igienico-sanitari**
- ✓ commercio al dettaglio di **articoli per l'illuminazione**
- ✓ commercio al dettaglio di **giornali, riviste e periodici**
- ✓ **farmacie**
- ✓ commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di **medicinali non soggetti a prescrizione medica** (parafarmacie)
- ✓ commercio al dettaglio di **articoli medicali e ortopedici** in esercizi specializzati
- ✓ commercio al dettaglio di **articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale**
- ✓ commercio al dettaglio di **piccoli animali domestici**
- ✓ commercio al dettaglio di **materiale per ottica e fotografia**
- ✓ commercio al dettaglio di **combustibile per uso domestico e per riscaldamento**
- ✓ commercio al dettaglio di **saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini**
- ✓ **commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet**
- ✓ commercio al dettaglio di **qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione** (televendite)
- ✓ commercio al dettaglio di **qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono**
- ✓ commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Servizi alla persona che *non sono tenuti alla sospensione* :

- ✓ **lavanderie** e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- ✓ attività delle **lavanderie industriali**
- ✓ altre lavanderie, **tintorie**
- ✓ servizi di **pompe funebri** e attività connesse
- ✓ **servizi garantiti**
 - i servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
 - le attività del settore agricolo, compresa filiera;
 - le attività del settore zootecnico di trasformazione agroalimentare, compresa filiera.

Servizi ridotti

- ✓ **Trasporto pubblico**
Ciascuna **Regione**, con ordinanza del Governatore, potrà rivedere la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, dovendo garantire solo **servizi minimi essenziali**.
- ✓ Il **Ministro delle Infrastrutture** potrà disporre la riduzione o soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo, marittimo, assicurando solo i servizi minimi essenziali.
- ✓ **Pubblica Amministrazione**
Le prestazioni lavorative dovranno essere rese in modalità agile, anche in deroga agli accordi individuali, mentre dovranno essere espressamente individuate le attività indifferibili da svolgersi in prima persona nei luoghi di lavoro.

Solo le attività **produttive** e quelle **professionali**, potranno proseguire, seguendo precise raccomandazioni:

1) **massimo utilizzo del lavoro agile**,

per le attività che sia possibile svolgere presso il domicilio o a distanza;

2) **incentivo a ferie e congedi** per i dipendenti;

3) **sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.**

Sollecitata inoltre l'assunzione di specifici **protocolli anti contagio**,

la limitazione degli spostamenti,

l'accesso contingentato ai luoghi comuni e

la sanificazione dei luoghi di lavoro.

LAVORO

Coronavirus: firmato il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori*Protocollo per il contrasto del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 Marzo 2020*

Dopo un lungo confronto, nella giornata del 14 Marzo 2020, Governo, sindacati e rappresentanti delle imprese hanno firmato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il protocollo condiviso, applicabile a tutte le realtà produttive aziendali e alle attività professionali, contiene le linee-guida dirette ad agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, permettendo, così, la prosecuzione delle attività solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

In particolare, il protocollo tende ad incentivare le aziende al ricorso dello smart working e degli ammortizzatori sociali e, quali soluzioni organizzative straordinarie, a prevedere la rarefazione delle presenze all'interno degli ambienti di lavoro, sino anche alla riduzione o sospensione temporanea delle attività.

IMPRESE, INCENTIVI

ABI e Associazioni impresa: aggiornate e rafforzate le moratorie*ABI, Addendum all'Accordo per il Credito 2019*

Un Addendum all'Accordo per il Credito 2019, siglato dall'Abi con le associazioni di rappresentanza delle imprese, prevede che la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento dei finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica “COVID-19” sia estesa ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno.

La **sospensione** è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing.

In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di **allungamento**, è invece previsto che **l'estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento**.

Nell'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possano applicare misure di Maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

L'ABI e le Associazioni di rappresenta delle imprese firmatarie si sono inoltre impegnate a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie, necessaria in una situazione emergenziale, come quella attuale.

IMPRESE, INCENTIVI

Fondo di garanzia per le PMI: estensione automatica per i finanziamenti oggetto di moratoria*Mise, Comunicato Stampa 12 Marzo 2020; ABI, Addendum Accordo per il Credito 2019*

Il Fondo di garanzia per le PMI estende la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell'applicazione dell'Addendum all'Accordo per il Credito 2019, sottoscritto in data 6 Marzo 2020 dall'ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali in considerazione dell'emergenza Covid-19.

Per i finanziamenti per i quali sia comunicata dalle banche o dai confidi la variazione in aumento del piano di rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o all'allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall'Accordo per il Credito, sarà, pertanto, **confermata d'ufficio la garanzia del Fondo senza una nuova valutazione del merito di credito delle PMI e dei professionisti beneficiari.**

ACCERTAMENTO

Il Coronavirus ferma anche la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate*Guardia di Finanza, Circolare 11 Marzo 2020, Nr 73943**Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 12 Marzo 2020*

Con una circolare diramata dal Comandante del Terzo Reparto Operazioni l'11 Marzo, il cosiddetto «dispositivo di vigilanza» della Guardia di Finanza si è adeguato alle nuove esigenze imposte dall'emergenza sanitaria ed economica e dunque al sostegno dell'economia sana e alla riduzione, per quanto possibile, delle «situazioni di sofferenza e di difficoltà» che si trovano ad affrontare cittadini, imprese e professionisti.

**La sospensione, a tempo per ora indefinito,
riguarda l'esecuzione delle verifiche,
dei controlli fiscali e in materia di lavoro**

«fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza», ovvero per quelle situazioni connesse a violazioni per le quali potrebbero scadere i termini di contestazione. Sono sospesi anche i controlli strumentali e tutte le attività di intelligence e di polizia economico-finanziaria di contrasto al riciclaggio.

Viene invece confermato il massimo impegno al **contrasto di traffici illeciti**, alla **contraffazione** e **all'abusivismo commerciale** e agli illeciti nelle gare per l'approvvigionamento di apparecchiature e presidi sanitari.

Anche il Direttore Generale dell'Agenzia Entrate, Ernesto Maria Ruffin, a seguito del D.P.C.M. 11 Marzo 2020, ha firmato una direttiva che **sospende le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario** da parte degli uffici dell'Agenzia, a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).

SOCIETÀ

Assemblea societaria in audio-conferenza anche se Presidente e Segretario non sono nello stesso luogo

D.L. 17 Marzo 2020, Nr 18, art. 106

Consiglio Notarile di Milano, Massima 11 Marzo 2020, Nr 187

Con la Massima Nr 187 dell'11 Marzo 2020 la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha affrontato il tema dell'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.).

Nella massima si legge che **“L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).**

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica”.

Ora, l'art. 106 del D.L. 17 Marzo 2020, Nr 18 (Decreto “Cura Italia”), ha espressamente previsto, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, alcune **semplificazioni** per Spa, Sapa, Srl e società cooperative che, per lo **svolgimento dell'assemblea**, possono prevedere:

- il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, **anche in deroga alle disposizioni statutarie;**
- che l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
- la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

APPALTI**DURF per le imprese appaltatrici reperibile tramite PEC**

L'art. 4 del D.L. Nr 124/2019 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2020, nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.

In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi

- di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa,
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera e del servizio.

Per ottenere l'esonero da questi obblighi di controllo, il committente deve ricevere dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici una comunicazione con la quale dichiarano di possedere, con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i requisiti previsti dal comma 5 del predetto art. 4 del D.L. Nr 124/2019. Tale comunicazione deve essere corredata da una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che attesti la sussistenza di questi requisiti.

La certificazione non è al momento disponibile sul cassetto fiscale del contribuente, dunque l'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice deve richiederla appositamente a un qualsiasi ufficio della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.

I soggetti grandi contribuenti devono richiederla alla Direzione regionale competente.

Per evitare di doversi recare allo sportello è possibile trasmettere il modello di richiesta del certificato (Richiesta certificato EDIT) via PEC alla direzione provinciale/regionale competente. L'Amministrazione finanziaria risponderà, sempre via PEC, allegando il certificato di sussistenza (o non sussistenza) dei requisiti.

Gli indirizzi PEC delle Direzioni provinciali e regionali sono disponibili on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

BILANCIO**Per i Bilanci al 31 Dicembre 2019 tassonomia XBRL invariata**

Comunicato Stampa 5 Marzo 2020

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2020 continua ad essere la versione "2018-11-04" per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. Nr 139/2015, ossia relativi a esercizi iniziati il 1° Gennaio 2016 o in data successiva.

La tassonomia è disponibile e prelevabile sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea e internazionali – Marchi+3

La Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale (ex Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione) – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere intendono supportare le **imprese di micro, piccola e media dimensione** nella tutela dei marchi all'estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese.

Il programma prevede due linee di intervento:

- **Misura A** – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici;
- **Misura B** – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

Al programma Marchi+3, e alle due misure, è destinato un finanziamento complessivo di **Euro 9.544.385,94** –

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 30 Marzo 2020 e sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Oggetto dell'agevolazione	Tipologia delle spese ammissibili	Entità dell'agevolazione
MISURA A Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso EUIPO attraverso l'acquisto di servizi specialistici.	a. Progettazione del marchio b. Assistenza per il deposito c. Ricerche di anteriorità d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione e. Tasse di deposito presso EUIPO	<ul style="list-style-type: none"> • 80% delle spese ammissibili sostenute • importo massimo dell'agevolazione: euro 6.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso EUIPO. • L'agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di euro 20.000 per impresa

<p>MISURA B Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.</p>	<p>a. Progettazione del marchio nazionale/EUIPO b. Assistenza per il deposito c. Ricerche di anteriorità d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/ rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 80% delle spese ammissibili sostenute • importo massimo dell'agevolazione: euro 6.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi un solo Paese; euro 7.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi due o più Paesi. • 90% delle spese ammissibili sostenute nel caso in cui la designazione interessi Usa e/o Cina • importo massimo dell'agevolazione: euro 7.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa o Cina euro 8.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa e/o Cina e uno o più Paesi • L'agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di euro 20.000 per impresa
---	--	---

TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Coronavirus: segnalazione phishing e malware

La Polizia Postale ha segnalato che in questi giorni è stata individuata una campagna di phishing ai danni degli utenti di Banca Intesa San Paolo e di Banca Monte Paschi di Siena, condotta grazie all'invio massivo di e-mail contenenti una falsa nota informativa rivolta alla tutela dei clienti dell'istituto di credito. Le e-mail inviate dai cyber criminali tentano di indurre la vittima a cliccare sul link presente nel testo, con la scusa di leggere una comunicazione urgente relativa all'emergenza sanitaria per il Coronavirus Covid-19. In realtà, cliccando sul link, gli utenti vengono reindirizzati ad un sito di phishing ed invitati a digitare le proprie credenziali per l'home banking.

La Polizia Postale raccomanda di:

- verificare la veridicità delle comunicazioni ricevute, contattando il servizio clienti dell'Istituto Bancario; non aprire gli allegati o i link contenuti nelle e-mail;
- tenere sempre aggiornato l'antivirus e il Sistema Operativo;
- segnalare su www.commissariatodips.it eventuali casi sospetti.

Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Piemonte e Valle d'Aosta ha inoltre segnalato due malware diffusi via e-mail attraverso campagne di spam:

- il primo malware è un file nominato CoronaVirusSafetyMeasures pdf, che viene allegato alle e-mail spam. All'apparenza si tratta di un vero file in pdf, ma in realtà avvia il download di contenuti spazzatura;
- il secondo è un file con allegato .doc, che descrive alcune precauzioni per evitare il contagio, a firma di una certa dottoressa Penelope Marchetti dell'OMS.

Si invita, pertanto, a prestare attenzione alle caselle di posta elettronica.

APPROFONDIMENTI

VERSAMENTI

Decreto “Cura Italia” : proroga dei versamenti in scadenza il 16 Marzo

È entrato in vigore il 17 Marzo scorso il Decreto “Cura Italia” ([D.L. 17 Marzo 2020, Nr 18](#)), contenente misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto è composto da oltre 100 articoli, che andremo prossimamente ad approfondire e ad illustrarvi.

In questa occasione segnaliamo alcune disposizioni che influiscono su adempimenti fiscali e scadenze di versamento, oggetto di sospensione.

Tra le misure economiche appena varate, viene disposta, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, la **sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 Marzo 2020 e il 31 Maggio 2020:**

- diversi dai versamenti;
- diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

**È quindi rinviata anche la presentazione della Dichiarazione Annuale IVA.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020,
senza applicazione di sanzioni.**

Disposizioni per i settori più danneggiati

Il Decreto-legge estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal D.L. 2 Marzo 2020, Nr 9, che aveva **sospeso fino al 30 Aprile 2020**, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, **i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.**

La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti:

- a. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

- e. **soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;**
- f. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i. aziende termali di cui alla legge 24 Ottobre 2000, Nr 323;
- j. centri per il benessere fisico;
- k. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- l. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- m. soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- n. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- o. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- p. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- q. Onlus, OdV e Aps che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale (ex art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, Nr 117).

Per tutte queste imprese sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di Marzo 2020.

I versamenti sospesi (IVA, ritenute e contributi) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 Maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, la sospensione si applica fino al 31 Maggio 2020 con relativi versamenti da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 Giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Giugno 2020.

Disposizioni per gli altri settori

Il Decreto prevede la **sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte** e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **per il periodo dall' 8 Marzo al 31 Maggio 2020** (rimanendo fermo quanto già previsto dal D.L. 2 Marzo 2020, Nr 9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).

Per quanto riguarda i versamenti:

- **i titolari di partita Iva di minori dimensioni**, individuati in base ai **ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente**, potranno non procedere ai versamenti in scadenza nel mese di Marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 Maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- **per gli altri soggetti**, quelli individuati in base ai **ricavi o ai compensi superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente, il Decreto **proroga al 20 Marzo 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini di tutti i versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 Marzo 2020;
 - **per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della c.d. "zona rossa"**, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 24 Febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Nr 48 del 26 Febbraio 2020.

In favore dei **soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d'acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 Marzo 2020. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione **entro il 31 Maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione cartelle e attività accertamento

Il decreto sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l'8 Marzo e il 31 Maggio.

I relativi versamenti dovranno essere effettuati **entro il 30 Giugno 2020**.

Sono inoltre sospese le attività di **controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte dei vari enti impositori.

AGEVOLAZIONI

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

La legge di Bilancio 2020 ([art. 1, commi da 185 a 197](#)) ha introdotto (in sostituzione dei cosiddetti super ed iperammortamenti) un **credito d'imposta** a favore delle **imprese** e degli **esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi**.

Possono accedere a questa agevolazione:

- tutti i soggetti **residenti in Italia**, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,

- **indipendentemente:**

- **dalla forma giuridica,**
- **dal settore economico di appartenenza,**
- **dalla dimensione,**
- e dal **regime fiscale** di determinazione del reddito.

Sono **escluse** le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. Nr 267/1942), dal D.Lgs. Nr 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. Nr 231/2001.

Il credito d'imposta si applica agli **investimenti effettuati dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020, ovvero entro il 30 Giugno 2021 a condizione che entro la data il 31 Dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

Per i soggetti ammessi al credito d'imposta, la fruizione del beneficio è subordinata al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

L'ammontare del credito d'imposta è calcolato sul costo d'acquisto determinato secondo l'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR e le percentuali sono le seguenti:

- per gli investimenti in **beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** secondo il modello «**Industria 4.0**» (di cui all'[allegato A annesso alla legge Nr 232/2016](#)) (ex- iperammortamento), **il credito d'imposta è pari al 40%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di 10 milioni di euro.**

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

- per gli investimenti in **beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»** (di cui all'[allegato B annesso alla legge Nr 232/2016, integrato dall'art. 1, comma 32, legge Nr 205/2017](#)) (ex- iperammortamento), il credito d'imposta è pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili di 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
- negli altri casi (**ex- superammortamento**) il credito d'imposta è **pari al 6%** fino al limite massimo di costi ammissibili di 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente tramite compensazione con modello F24, in **cinque quote annuali di pari importo**, che si riducono a **tre per gli investimenti in beni immateriali** – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (di cui all'allegato B annesso alla legge Nr 232/2016).

L'agevolazione è fruibile a **decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni**. Nel caso di beni compresi negli allegati A e B della legge Nr 232/2016 la compensazione può essere effettuata a partire dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Se quest'ultima avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta nella misura "base" del 6%.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile a fini IRAP.

È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.

In caso di cessione dei beni agevolati o di destinazione degli stessi all'estero, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali eventi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

ATTENZIONE

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della legge Nr 160/2019, commi da 184 a 194.

Nel caso di investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e in beni immateriali ad essi connessi (allegati A e B della legge Nr 232/2016), è necessario produrre:

- una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure
- un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

dai quali risulti che i beni possiedono le caratteristiche per essere ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge Nr 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, la documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. Nr 445/2000.

Dall'agevolazione sono **esclusi** gli investimenti nei seguenti beni:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'art. 164, comma 1, Tuir;
- i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni elencati nell'allegato 3 della legge Nr 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta dovranno effettuare, ai soli fini del monitoraggio dell'efficacia dell'agevolazione, una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Con apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.

PRINCIPALI SCADENZE

Tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, sono sospesi per il periodo dall' 8 Marzo al 31 Maggio 2020.

Entro fine Marzo dovranno comunque essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 31 Marzo 2020 (Termine prorogato dall'art. 1 del D.L. 2 Marzo 2020, Nr 9)	CU	Termine ultimo per effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla Certificazione Unica 2020, riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2019.	Sostituti d'imposta	Telematica
Martedì 31 Marzo 2020 (Termine prorogato dall'art. 1 del D.L. 2 Marzo 2020, Nr 9)	730 Invio dati oneri deducibili o detraibili	Termine ultimo entro cui comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.	Università statali e non statali Agenzie di pompe funebri e attività connesse Banche, Istituti di credito e Poste Italiane	Telematica
Martedì 31 marzo 2020 (Termine prorogato dall'art. 1 del D.L. 2 Marzo 2020, Nr 9)	Comunicazioni Amministratori condominio	Termine per l'invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione	Amministratori di condominio	Telematica

E' in atto una seria emergenza che stiamo affrontando

Ma dalla quale usciremo più forti e consapevoli di prima...

Intanto

#iorestoacasa



La nostra esperienza
al tuo servizio, contattaci

TELEFONA

+39 067005117

SDD Servizi:
i Servizi Di Domani...oggi!!



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa